

GRUPPO GREEN POWER S.P.A.

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Premessa

In applicazione dell'art. 11 combinato con l'art. 17 e l'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il **“Regolamento Emittenti AIM Italia”**) e dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”), avente efficacia a partire dal 3 luglio 2016, che abroga la Direttiva (CE) n. 6/2003 e le sue misure di esecuzione (“MAD I”) e stabilisce un quadro normativo in materia di abusi di mercato uniforme e direttamente applicabile all'interno dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A. (di seguito la **“Società”**), nella riunione del 29/06/2016 ha approvato la presente procedura per la identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegate (la **“Procedura”**).

La presente Procedura entra in vigore dal 3 Luglio 2016.

Recepisce la modifica del 1 Giugno 2017 all'art. 152 *quinquies* 1 Regolamento emittenti Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato con la delibera del 29/06/2016 ad apportare al presente Regolamento le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 1

Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“Azioni” indica le azioni della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..

“Data di Esecuzione” indica il giorno in cui:

- a. è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
- b. è stata eseguita l’assegnazione degli Strumenti Finanziari (come infra definiti) spettanti a seguito dell’esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell’esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche cum warrant;
- c. è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.

“Gruppo” indica la Società e le sue Controllate.

“Informazione Privilegiata” indica ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società, le sue Controllate o le Azioni che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi delle Azioni.

“Investor Relator” indica il responsabile della funzione investor relation della Società.

“Operazioni” indica le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari collegati alle Azioni il cui importo complessivo sia almeno pari a 50.000 Euro nel periodo di dodici mesi rilevante, calcolato sommando le operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari a esse collegati, effettuate da un Soggetto Rilevante.

“Soggetti Rilevanti” indica:

- a. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b. i soggetti che svolgono le funzioni di cui alla lettera (a) che precede in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società;
- c. uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono.

“TUF” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

Articolo 2

Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

1. Sono oggetto di comunicazione le Operazioni su Azioni o su Strumenti Finanziari collegati alle Azioni, come definiti nel successivo paragrafo 2.2, eseguite da Soggetti Rilevanti e da persone a loro strettamente associate.
2. Si intendono per strumenti finanziari collegati alle Azioni:
 - a. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
 - b. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
 - c. gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;
 - d. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;Le azioni e gli strumenti finanziari a esse collegati, così come sopra individuati, ove necessario, sono complessivamente individuati come **“Strumenti Finanziari”**.
3. Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le seguenti operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari collegati alle Azioni compiute dai Soggetti Rilevanti:
 - a. operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro nel periodo di dodici mesi rilevante;
 - b. le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
 - c. l'assegnazione a titolo gratuito di azioni o di opzioni per l'acquisto o la sottoscrizione di Azioni o Strumenti Finanziari collegati alle Azioni;
 - d. l'esercizio di diritti di acquisto o sottoscrizione di Azioni o Strumenti Finanziari collegati alle Azioni derivanti da piani di *stock option*.

L'importo di cui alla lettera a) deve essere calcolato sommando le operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari collegati alle Azioni, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante. Per gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni, l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti.

Articolo 3

Obblighi di comportamento

1. I Soggetti Rilevanti e le persone a loro strettamente associate comunicano tempestivamente alla Società le Operazioni da essi compiute aventi un controvalore complessivo uguale o superiore a Euro 20.000,00 (ventimila) e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla data dell'operazione. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che superato il predetto limite pari a Euro 20.000 i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare nei termini sopra esposti-le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare, entro il termine di cui al primo periodo di cui al presente articolo 3.1.
2. I Soggetti Rilevanti e le persone a loro associate inviano le informazioni relative all'Operazione, entro il termine indicato nell'articolo 3.1, al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate, per il tramite dell'Investor Relator quale soggetto preposto alle comunicazioni con Borsa Italiana S.p.A. (il "Soggetto Preposto").

3. Relativamente a ogni Operazione, il Soggetto Rilevante dovrà rilasciare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate le seguenti informazioni:
 - a. l'identità del Soggetto Rilevante coinvolto;
 - b. la data della comunicazione;
 - c. la Data di Esecuzione;
 - d. il prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari AIM Italia interessati;
 - e. la natura dell'Operazione;
 - f. la natura e l'entità della partecipazione detenuta dal Soggetto Rilevante all'esito dell'Operazione;
 - g. se l'operazione ha ad oggetto uno Strumento Finanziario collegato alle Azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.
4. Il Soggetto Preposto, comunica, entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione, le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione tramite il sito internet della Società in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
5. I soggetti rilevanti non effettuano operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno (c.d. black out o closed period), che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione o il diritto nazionale (Art. 19, par. 11, MAR).

Articolo 4

Sanzioni

1. L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro associate, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle Azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
3. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.
4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio

di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

5. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il Soggetto Preposto, invia la presente Procedura in duplice copia a ogni Soggetto Rilevante.
2. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
 - restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
 - ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
 - rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

Articolo 6

Entrata in vigore della Procedura

La presente Procedura entra in dal 3 Luglio 2016.

Recepisce la modifica del 1 Giugno 2017 all'*art. 152 quinquies 1* Regolamento emittenti Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.